



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n. 308 del 29/11/2021

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019.

"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO", nel Comune di Montalbano Jonico (MT),
Codice ReNDiS 17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005.

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELFIDARDO E
RELATIVI FABBRICATI DEL CENTRO ABITATO DI MONTALBANO
JONICO (MT) - CIG:8696747EA5

-----QQQ-----

L'anno 2021, il giorno ventinove, del mese di novembre, presso l'Ufficio di
Staff del Commissario Straordinario Delegato sito in Matera alla Via Annibale
Maria di Francia, 40, si sono personalmente costituiti:

il Dott. Domenico TRIPALDI, nato a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, il quale interviene nella sua qualità di Soggetto attuatore
delegato dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata,



C.F./Partita IVA n. 93048880772, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Matera alla via Annibale Maria di Francia, 40 (in seguito denominato "Stazione appaltante");

il Sig. Giovanni GIORGIALONGO, nato a [REDACTED] ed ivi residente [REDACTED] snc. C.F.: [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, Socio di maggioranza, Direttore Tecnico e Amministratore Unico della CO.GE.CI.S. S.r.l. con sede in Matera alla Via della Croce, n. 6 – PEC: cogecis@pec.it - C.F. e Partita IVA n. 00623660776 in seguito denominato "Contraente"; domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa.

PREMESSO

- che con Decreto commissariale n. 59 del 15 marzo 2021 venivano approvati i “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELFIDARDO E RELATIVI FABBRICATI DEL CENTRO ABITATO DI MONTALBANO JONICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO” per un importo a base di appalto pari ad €. 200.000,00 di cui €. 4.984,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

- che con Decreto Commissariale n. 67 del 24 marzo 2021 si dava avvio alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 secondo le



seguenti modalità: “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;

- che con Decreto Commissariale n. 105 del 22 aprile 2021 si procedeva ad aggiudicare, si sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 i lavori di che trattasi CIG: 8696747EA5 alla Società CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA” con sede in Matera alla Via della Croce, 6 – 75100 Matera – C.F. 00623660776 per un importo di aggiudicazione pari ad €. 177.748,70 oltre IVA al 10%, corrispondente al ribasso offerto del 11,41% sull’importo a base di appalto pari ad €. 200.000,00 di cui €. 4.984,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA;

- dato atto che con nota prot. MATTM.50552 del 12 maggio 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 1181 in data 14 maggio 2021, la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero per la Transizione Ecologia comunicava di aver avviato la programmazione per l’anno 2021 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunicando la quota assegnata alla Regione Basilicata, pari a circa 6,4 milioni di euro;

- che il Commissario con nota prot. 20210002369 del 27 ottobre 2021, trasmetteva la proposta definitiva degli interventi da finanziare, comprensivo dei cronoprogrammi, per un importo complessivo pari ad €. 7.641.197,23;

- che nella proposta della Regione Basilicata veniva candidato anche



l'intervento di che trattasi per un importo di finanziamento apri ad €.

483.273,18;

- che con Decreto commissariale n. 222 del 21 settembre 2021, esecutivo ai sensi di legge, nel dare atto della sopraggiunta programmazione delle risorse 2021 per il finanziamento di interventi prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in favore della Regione Basilicata da parte del Ministero per la Transizione Ecologica si riapprovava in linea tecnica l'intervento di che trattasi al fine di acclarare la nuova linea di finanziamento;

- che il Ministero per la Transizione Ecologica con nota prot. MATTM.25672 del 24 novembre 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 2626 in data 25 novembre 2021, ha trasmesso al Commissario lo schema di Decreto Ministeriale di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati sul Piano Stralcio 2021 di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale;

- che con Decreto Commissariale n. 284 in data 29 novembre 2021 lo schema di Decreto Ministeriale, unitamente all'Allegato elenco di interventi finanziati – tra cui il presente intervento – è stato approvato;

- dato atto che il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);

- che come risulta dalla relazione istruttoria del RUP di comprova dei requisiti non sono emersi elementi ostativi all'affidamento del contratto;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità



giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state regolarmente pubblicate;

- che il Contraente con nota del 25 maggio 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 1287 in data 27 maggio 2021 ha trasmesso la documentazione occorrente per la stipula del presente atto. Nello specifico, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente ha costituito Atto di fideiussione n. 06/01/21/3079972 emessa in data 24 maggio 2021 dalla Finanziaria Romana S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Dora, n. 1 – iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 1073795, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che l'importo garantito, pari ad €. 10.140,56 pari al 5,71% del costo dell'opera, ridotto così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che nei confronti del rappresentante del contraente, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di



documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, nella persona del Soggetto attuatore delegato dott. Domenico TRIPALDI, affida al contraente, rappresentato dal sig. Giovanni GIORGIALONGO, nato a ~~██████████~~ ~~31 ottobre 1972~~ ed ivi residente alla Contrada Serra Loconte, snc. C.F. ~~██████████~~ ~~██████████~~ in qualità di Legale Rappresentante, Socio di maggioranza, Direttore Tecnico e Amministratore Unico della CO.GE.CI.S. S.r.l. con sede in Matera alla Via della Croce, n. 6 – PEC: cogecis@pec.it - C.F. e Partita IVA n. 00623660776, che accetta, l'appalto relativo ai “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELFIDARDO E RELATIVI FABBRICATI DEL CENTRO ABITATO DI MONTALBANO JONICO (MT) - CIG:8696747EA5.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto definitivo/esecutivo approvato in ultimo con il citato Decreto commissariale n. 222 del 21 settembre 2021, esecutivo ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che,



in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 8696747EA5; - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G33H19000390005.

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto ammonta ad **Euro 177.748,70** (centosettantasettemilasettecentoquarantotto/70) di cui Euro 4.984,23 (quattromilanovecentoottonataquattro/23) per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10% come per legge.

2. Il contratto è stipulato a misura.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non si potrà procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE

PER L'ESECUZIONE

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal



direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del D.M. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è sempre ammessa ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 76/2020.

Ad ogni modo si dà atto che il termine di cui al comma 9 del citato art. 32 del D.lgs. 50/2016 è decorso.

5. Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento,



la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 3 (tre) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di



giorni 122 (centoventidue) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

ART. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del D.M. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

ART. 5 - CONTROLLI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito dal direttore dei lavori e dai suoi collaboratori.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.



4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore, qualora presente, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di



contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata.

Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive



quantità realizzate e misurate.

ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art.106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo



del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

A) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

B) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106,



comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

C) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

D) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

A) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

B) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:



A) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

B) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente.

Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza



indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifu-
sione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del con-
traente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsa-
bile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un ter-
mine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro
i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine asse-
gnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del con-
tratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione
appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già al-
lestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a
tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato ri-
spetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio adde-
bitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appal-
tante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente
nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta



elettronica

certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% (trenta) per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni



dall'effettivo e concreto inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al lordo del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 75.000,00** (settantacinque/00).

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva



risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detrando il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I



certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della notizia dell'indebitamento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il contraente dichiara che gli estremi dei conti corrente dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente contratto sono i seguenti:

IBAN [REDACTED] – aperto presso la [REDACTED]

[REDACTED] - soggetti delegati ad operare sul

conto: Sig. GIORGIALONGO Giovanni, nato a [REDACTED] Codice



Fiscale [REDACTED] residente in Matera alla [REDACTED]
[REDACTED].

ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **giorni 122 (centoventidue)**, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 1x1000 (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.



2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi.

Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo



all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.

Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna



indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.



ART. 13 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 14 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Atto di fideiussione n. 06/01/21/3079972 emessa in data 24 maggio 2021 dalla Finanziaria Romana S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Dora, n. 1 – iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 1073795.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del RUP.



2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. in data 21 maggio 2021 – n. 1775316 – Agenzia Gravina in Puglia (BA) per un importo garantito di Euro 177.748,70 (importo del contratto) , a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b) della legge 108/2021, e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;



b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore



e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 18 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle



pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Per quanto prevista dall'articolo 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze



nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ART. 19 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al foro competente per territorio. È escluso l'arbitrato.

ART. 20 - ONERI DIVERSI

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:



- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART. 21 - NORME FINALI

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 177.748,70, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità:

- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,
- in forma di scrittura privata;
- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 22 - ALLEGATI

1. Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;



- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma, i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia ed assicurazione;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, su numero fogli resi legali, di cui sono occupate 32 facciate intere e la 33^a fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Il Soggetto Attuatore Delegato per la realizzazione degli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

Dott. Domenico TRIPALDI

Per il Contraente

Il legale rappresentante dell'Impresa

CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA

Sig. Giovanni GIORGIALONGO

(*) Il presente contratto è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.